

REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
SULLA
PUBBLICITA'

SOMMARIO

CAPO I NORME GENERALI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART.2 GESTIONE DEL SERVIZIO
- ART.3 FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART.4 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ART.5 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- ART.6 SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

CAPO II IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'

- ART.7 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
- ART.8 TIPOLOGIE E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI
- ART.9 INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
- ART.10 PUBBLICITA' A CURA DEL COMUNE

CAPO III MODALITA'

- ART.11 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
- ART.12 DICHIARAZIONE
- ART.13 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
- ART.14 RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO
- ART.15 TARIFFE
- ART.16 RIDUZIONI
- ART.17 ESENZIONI

CAPO IV LIMITAZIONE E DIVIETI

- ART.18 DIVIETI GENERICI
- ART.19 LIMITAZIONE SULLA PUBBLICITA' FONICA
- ART.20 ALTRI DIVIETI

CAPO V SANZIONI

- ART.21 SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI
- ART.22 SANZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO VI NORME FINALI

- ART.23 DISPOSIZIONI FINALI
- ART.24 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
- ART. 25 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO
- ART.26 ENTRATA IN VIGORE

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per effetto delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità in conformità a quanto disposto dal Capo I del Decreto Legislativo n. 507 del 05.11.1993 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione a soggetto iscritto all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi, istituito presso il Ministero delle Finanze.

Nel caso in cui venga prescelta la forma di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo Statuto e il capitolato.

ART. 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune nomina un Funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla Pubblicità. Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai fini della determinazione delle tariffe il Comune risulta collocato ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 507/1993 nella quinta classe.

ART. 5 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva o acustica diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

Si definisce luogo pubblico: quello continuamente libero di diritto e di fatto a tutti o ad un numero indeterminato di persone.

Si definisce luogo aperto al pubblico:

- a) Il luogo in cui ciascuno può accedere in determinati momenti oppure osservando determinate condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo stesso o quello in cui può accedere una categoria di persone che abbia dati requisiti;
- b) Tutti quei luoghi, ancorché appartenenti a privati, nei quali terze persone, anche se in numero limitato, possono accedere sia pure solo in certi momenti ed a certe condizioni;

- c) Un ambiente privato la cui accessibilità è esclusa alla generalità delle persone, ma è consentita ad una determinata categoria di aventi diritto;

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

ART.6 SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

1) Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.

2) E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3) Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa e al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

4) Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, il servizio tributi notifica avviso di accertamento, di rettifica o invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

CAPO II IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'

ART.7 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

- 1) Entro il 30 Settembre 2006 il Responsabile del Settore Urbanistica, proporrà alla Giunta Comunale, in applicazione del presente regolamento, il " Piano Generale degli Impianti".
- 2) Il Piano Generale degli Impianti dovrà in ogni caso contenere:
 - a) Il censimento degli Impianti in atto;
 - b) Il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

ART. 8 TIPOLOGIE E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

Il Piano Generale degli Impianti dovrà prevedere le seguenti tipologie e quantità degli impianti:

- a) N. 150 impianti da collocare su beni appartenenti o dati in godimento al Comune;
- b) N. 150 impianti da collocare in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
- c) N. 750 impianti da collocare ai margini delle strade.

ART. 9 INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

- 1) L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
- 2) L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.
- 3) L'autorizzazione sarà rilasciata dal Responsabile del Settore Urbanistica ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.
- 4) Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 07.08.1990, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in un mese. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di mesi uno.

ART.10 PUBBLICITA' A CURA DEL COMUNE

- 1) A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, ove l'Ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.
- 2) Il tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risulterà dal preventivo redatto.

CAPO III MODALITA'

ART.11 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

- 1) L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi nello stesso contenuti.
- 2) L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 3) Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
- 4) L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata sulla base dello sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.

- 5) Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
- 6) L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 7) Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione tra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
- 8) La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico è autorizzata dal Comune previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
- 9) Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni di imposta non sono cumulabili.

ART. 12 DICHIARAZIONE

- 1) Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune, apposita dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune.
- 2) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 3) La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta e si effettui il pagamento della relativa imposta entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- 4) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art.12,13 e 14 commi 1,2 e 3, del D.Lgs 507/93 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART.13 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

- 1) Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, ad eccezione della fattispecie di cui al comma 2, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
- 2) Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a 1549,37 euro.

ART.14 RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

- 1) Il Comune, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.
- 2) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
- 3) Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta.

ART.15 TARIFFE

Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta.

ART.16 RIDUZIONI

- 1) La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà, secondo quanto disposto dall'art.16 del D.Lgs n. 507/93, per le seguenti fattispecie:
 - a) per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni, per le associazioni di promozione sociale, nelle definizioni delle medesime recate dall'art.2 della L. n. 383/2000 e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;

- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- 2) Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui, pur in presenza dei soggetti di cui al primo comma, i messaggi pubblicitari siano diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.
- 3) I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione, con sottoscrizione dell'interessato. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati il soggetto passivo è invitato a presentare all'ufficio, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
- 4) I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile verificati direttamente dal Gestore attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopraccitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

ART.17 ESENZIONI

- 1) Ai sensi degli art. 13 e 17 del D.Lgs. 507/93 sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali suddetti purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico: esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta; riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
- c) La pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
- d) La pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette

- stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. N. 507/93;
 - g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali;
 - h) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di Comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
 - i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;
 - l) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - m) L'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni;
- 2) Ai fini dell'esenzione dell'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità o accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
 - 3) L'esenzione dell'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
 - 4) I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione al gestore idonea documentazione o autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. La mancata presentazione dei documenti suddetti comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

CAPO IV LIMITAZIONE E DIVIETI

ART. 18 DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'

- 1) Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti ad uso di ospedali e chiese, nelle loro immediate adiacenze, oggetto del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge n. 137 del 06.07.2002) e lungo le strade site nell'ambito e in prossimità di tali beni, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici anzidetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile

compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

- 2) All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione per il Paesaggio, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione. In mancanza di tali delimitazioni e ricorrendo le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il consiglio comunale, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento può approvare, per i fini suddetti, la relativa perimetrazione.
- 3) Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni previste dal D.Lgs n. 507/93.

ART. 19 LIMITAZIONE SULLA PUBBLICITA' FONICA

- 1) La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle strade o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 22,00 alle ore 8,00.
- 2) E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e , durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
- 3) L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

ART. 20 ALTRI DIVIETI

E' altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità svolta a mezzo volantinaggio a mano, sotto il tergicristallo, inserimento in pacchi . E' consentita la pubblicità, anche commerciale, effettuata tramite "consegna a mano" in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali, di categoria, e comunque per spazi e tempi delimitati previa autorizzazione comunale. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficio Polizia Municipale previa richiesta scritta dell'interessato contenente la natura del messaggio pubblicitario che si intende diffondere, giorno,ora e luogo di diffusione.

CAPO V SANZIONI

ART.21 SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

Le sanzioni e gli interessi si applicano in base all'art. 23 del D.Lgs. 507/93, così come modificato dall'art. 12 del D.Lgs. n.473/97 e dall'art. 13 comma 2 del D.Lgs. 471/97.

ART.22 SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1) Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della Legge n. 689 del 24.11.1981, salvo quanto previsto nei successivi commi.
- 2) Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'istallazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 206 a euro 1549 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
- 3) Il Comune, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art.14.
- 4) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse e interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
- 5) I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO VI NORME FINALI

ART. 23 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs 507/93, e successive modificazioni e integrazioni nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 24 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge n. 241 del 07.08.1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 25 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone

comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi dall'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 26 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità stabilite dalla legge.